

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GROMO E LA SCUOLA MATERNA PARITARIA "CRESPI MORBIO" AI SENSI DELLA L.R. 11.02.1999 N. 8

Rep. n. 436

Convenzione tra il Comune di Gromo e l'Ente gestore della scuola materna Crespi Morbio di Gromo attuativa della L.R. 11/02/1999 n. 8 avente ad oggetto: "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome".

Premesso:

- che la scuola materna svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;
- che la stessa è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche;
- che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune;
- che la Regione Lombardia, con la L.R. 11.02.1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio;
- che l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

L'anno **duemilaotto**, addì **tredecim** del mese di **Ottobre**,

TRA

Il Comune di Gromo e l'Ente gestore della scuola materna Crespi Morbio di Gromo si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

La presente convenzione ha validità dal 19.12.2005 al 18.12.2008. Alla scadenza potrà essere espressamente rinnovata.

ART. 3

Il Comune di Gromo si impegna ad inoltrare al Presidente della Giunta Regionale la domanda di contributo ai sensi della L.R. 11.02.1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome", entro i termini stabiliti dalla legge, allegando copia della presente convenzione.

ART. 4

Il Comune di Gromo provvederà all'erogazione del contributo regionale entro 10 giorni dalla liquidazione dello stesso da parte della regione, qualora non abbia optato per l'erogazione da parte della regione alla scuola materna.

ART. 5

Il contributo regionale è indirizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie.

ART. 6

Il Comune di Gromo provvederà altresì ad erogare all'Ente gestore ulteriori contributi a sostegno del funzionamento delle scuole materne, sulla base di specifici accordi.

ART. 7

La scuola materna Crespi Morbio si impegna a:

- a) operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti;
- b) confermare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle vigenti norme, salvo la facoltà per la scuola di offrire maggiori prestazioni;
- c) accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola materna, secondo le norme vigenti;
- d) non costituire sezioni di norma superiori a 27 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi;
- e) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;
- f) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- g) produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale;
- h) costituire una Commissione paritetica tra rappresentanti delle Scuole, dei genitori e del Comune per l'esame del rendiconto annuale e per il controllo sull'applicazione della convenzione.

Per il Comune di Gromo

Il Sindaco
F.to Luigi SANTUS

Per la scuola materna Crespi Morbio

Il Presidente
F.to Alessandro Bonetti